

TRIBUNALE DI SALERNO

Ud del 05/03/2026

Il Giudice dr Gustavo Danise

Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali

Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

- Sezione Seconda Civile -

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art 281 *sexies* cpc nella causa iscritta al n. 4867 dell'R.G. anno 2023 all'esito dell'udienza del 05.03.2026 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc vertente

t r a

Parte_1 nato a Salerno il 17.06.1964 ed ivi residente alla via Claudio Guerdile n. 22/C C.F. *C.F._1* rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Zaccardo (C.F.: *CodiceFiscale_2*), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via Clemente Mauro n. 13, giusta procura in calce al presente atto

- *Opponente* -

e

Controparte_1 in persona del suo leg. rapp.te p.t. con sede legale in Salerno alla via Salvador Allende n. 161 rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Lanocita ed elett.te dom.to presso il suo studio, come in atti specificato.

- *Opposta* -

OGGETTO: opposizione avverso Decreto ingiuntivo n. 927/2023 (R.G. RG.3249/2023) emesso dal Tribunale di Salerno in data 24.03.2023

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, memorie istruttorie, comparse conclusionali e memorie di replica da intendersi integralmente richiamati *per relationem*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con Decreto Ingiuntivo n. 927/2023, emesso in data 24.04.2023 nel procedimento monitorio recante R.G. n. 3249/2023 notificato il 09.05.2023 a mezzo ufficiale giudiziario, il Tribunale di Salerno, su istanza della società cooperativa edilizia Fidelitas ingiungeva all'opponente **Parte_1** il pagamento della somma di € 140.100,50, oltre interessi e spese del procedimento monitorio per le causali specificamente indicate nell'opposto provvedimento monitorio.

L'odierno attore spiegava formale opposizione contro il menzionato decreto, ritenendo la pretesa monitoria priva di fondamento.

La difesa di parte attrice eccepiva nel merito l'incompetenza funzionale per materia del Tribunale adito in favore del tribunale di Napoli sezione specializzata per l'impresa, atteso che la *causa petendi* è rappresentata dal rapporto sociale che lega il socio opponente **Parte_1** alla **Controparte_1**.

In via gradata, parte attrice deduceva il difetto di giurisdizione e/o di competenza del giudice ordinario adito, a favore del giudizio arbitrale da attivarsi nei modi e termini previsti dall'art. 46 dello statuto sociale. Quest'ultimo così recita testualmente: “ *tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Salerno* “

Sempre in via gradata, parte attrice rilevava la decadenza dalla carica del presidente p.t. della cooperativa e dell'intero c.d.a. ai sensi della legge 27.12.2017 n. 205, ritenendo tale circostanza vizio di nullità delle delibere assembleari e delle determinate dello stesso c.d.a.

Ne consegue che l'opposto decreto ingiuntivo non poteva essere richiesto in quanto al 18.04.2023, data di deposito del procedimento monitorio, il Presidente del c.d.a della cooperativa, sig. **Persona_1**, non poteva validamente conferire l'incarico al difensore nominato in quanto lo stesso era da considerarsi decaduto, unitamente agli altri componenti l'organo amministrativo, con decorrenza dal 01.01.2021

Inoltre, la difesa attorea deduceva che la domanda di pagamento non fosse meritevole di accoglimento, in considerazione della nullità della scrittura di prenotazione e/o del contratto di scambio mutualistico intercorso fra la cooperativa ed il socio cooperatore opponente per effetto della mancata consegna al socio cooperatore della polizza fideiussoria ex dlgs. n. 122/05 art. 2 comma II.

Ancora, per l'opponente appare inesigibile la domanda di pagamento per difetto del titolo edilizio e per mancata realizzazione della res, circostanza determinanti la nullità del contratto di scambio mutualistico e/o dell'atto di prenotazione stante la decadenza del permesso di costruire che impedisce la naturale prosecuzione delle opere edilizie e vanifica le legittime aspettative del socio cooperatore.

Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e per quanto esposto, dedotto ed excepto: A) in via preliminare, in accoglimento dell'opposizione formulata dichiarare il difetto di competenza funzionale per materia del Tribunale Ordinario Salerno per essere competente il Tribunale di Napoli Sezione Specializzata per l'Impresa e per l'effetto revocare e/o dichiarare privo di effetti il Decreto Ingiuntivo nr. 927/2023 del Tribunale di Salerno, B) in subordine e sempre in via preliminare, in accoglimento dell'opposizione formulata dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario di Salerno in favore della clausola compromissoria dello statuto di devoluzione della controversia al giudizio arbitrale e per l'effetto revocare e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 927/2023 del Tribunale di Salerno C) In via gradata di merito, per le ragioni esposte, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo nr. 927/2023 nrg. 3249/23 del Tribunale di Salerno D) condannare l'opposto al pagamento delle competenze e spese di giustizia, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 140.100,50 e che il contributo unificato corrisponde ad euro 379,50.*

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la CP_1, la quale rivendicava l'ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo anche in presenza di clausola compromissoria e aderiva alla relativa eccezione, condividendo l'astratta applicabilità della clausola compromissoria al caso di specie ed alla conseguente sottrazione della cognizione ordinaria a Codesto Ecc.mo Tribunale in favore di un Collegio Arbitrale, nominato e composto come da previsione statutaria.

L'opposta, tra l'altro, riteneva priva di pregio l'eccezione di controparte in ordine alla presunta necessaria durata triennale dell'organo assemblea e della conseguente asserita decadenza dell'allora Presidente, sig. *Persona_1*, secondo la ricostruzione dell'attrice, non legittimato al rilascio della procura per l'introduzione del giudizio monitorio.

L'opposta osservava che la controparte, errando, riteneva applicabile alla controversia de qua la previsione di cui al comma 395 dell'art.1 della Legge finanziaria 2018; deduceva ancora che tale previsione, modificando l'art. 2542 c.c., ha inserito al secondo comma la previsione dell'affidamento della gestione dell'amministrazione della società ad un organo collegiale, ad esso estendendo la previsione della durata triennale dello stesso (id est, di tre esercizi) di cui all'art. 2383, comma 2, con espressa previsione di applicabilità di detta durata, non già a tutte le società cooperative ma soltanto a quelle di cui all'art. 2519, comma 2, c.c. Tali sono, come altrettanto noto, le società cooperative con meno di 20 soci ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Tale disciplina non è applicabile al caso di specie, in cui l'opposta consta di ben 62 soci, sottraendosi per ciò solo alla previsione di cui all'art. 2383 c.c.

Ancora, risultava, secondo l'opposta, del tutto infondata e articolata da controparte al solo ed unico fine di sottrarsi alla pretesa creditoria dell'odierna deducente la censura di controparte in ordine alla presunta nullità dell'atto di prenotazione sottoscritto dall'opponente, in ragione dell'asserita mancata stipula, da parte della società comparente, della polizza fideiussoria di cui al Dlgs 122/2005.

Ancora, la difesa della società convenuta contestava che il credito dell'opposta relativo ai versamenti in conto costruzione non fosse esigibile, in ragione della presunta decadenza del titolo edilizio e dell'asserita conseguente impossibilità per la comparente di garantire il completamento dei lavori, assumendo che non sussiste alcuna decadenza ovvero irregolarità edilizia in relazione alla costruzione in causa.

Infine, del tutto irrilevante è l'eccezione di controparte in ordine all'errata determinazione del quantum ingiunto e alla presunta assenza di un piano economico finanziario, limitandosi l'opponente ancora una volta a mere contestazioni di stile, senza giammai disconoscere l'esistenza della pretesa creditoria della comparente società, invero censurata mediante il richiamo a motivi evidentemente infondati.

Sicchè, rivolgeva istanza a Codesto Ecc.mo Tribunale affinché, *contrariis reiectis, compiacca di: - accertata la sussistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 46 dello Statuto sociale, rilevare l'adesione dell'opposta all'eccezione di compromesso e dichiarare la propria incompetenza a decidere la controversia nel merito, per l'effetto disponendo la rimessione della controversia al Collegio Arbitrale contrattualmente designato, con compensazione delle spese di detta fase di giudizio; - nel merito e nel caso di mancato rilievo dell'adesione sopra richiamata, rigettare l'opposizione ed ogni censura di controparte e confermare il decreto ingiuntivo opposto; - in ogni caso, accertare il diritto della opposta a vedersi versato l'importo di € .140 .100,50, ovvero la maggior o minor somma che riterrà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data prevista ,con vittoria delle spese e dei compensi della fase monitoria e del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario al 15%, IVA se dovuta e CNA. Con riserva di proporre eventuali istanze istruttorie nei termini e nelle forme di cui al codice di rito.*

Instauratosi correttamente il contraddittorio, e concessi i termini per il deposito delle memorie 171 ter cpc, la causa in data 10 aprile 2025 veniva assegnata allo scrivente che ne disponeva il rinvio direttamente all'udienza odierna del 05.03.2026 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito note conclusionali.

Nel merito, si osserva che nel caso di specie sussiste un difetto di giurisdizione del Tribunale di Salerno, in virtù della presenza della clausola compromissoria, contenuta nello statuto della società ex art. 46 , in forza della quale tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale.

Si rammenta che il procedimento arbitrale ex artt. 809 e ss cpc costituisce una definizione negoziale della lite, la cui previsione determina la rinuncia delle parti alla giurisdizione (si veda C. Cass. sent n. [21213](#) del 08/10/2014).

La controversia in oggetto, sebbene veicolata tramite ricorso per decreto ingiuntivo, attiene al merito del rapporto sociale e mutualistico tra la Cooperativa e il socio, in quanto verte sulla richiesta di pagamento di conferimenti in conto costruzione e quote spese sociali, importi la cui esigibilità dipende dalle disposizioni statutarie (Art. 12 e 13) e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea.

Tale controversia rientra, per sua natura, nell'ambito oggettivo di applicazione della clausola compromissoria statutaria, poiché deriva "dal rapporto sociale" e concerne le "deliberazioni adottate dagli organi sociali".

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito l'ampia portata di tali clausole: secondo la Cassazione civile, Sez. I, n. 3795/2019, *“la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa. Pertanto, le controversie riferibili al rapporto sociale e alle obbligazioni da esso nascenti sono attratte alla cognizione arbitrale”*; ed ancora, la Cassazione civile, Sez. I, n. 15697/2019, ha stabilito che *“la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanta titolare”*.

Quindi la controversia odierna, afferente a pretese creditorie della società nei confronti del socio per contributi è devoluta ad un collegio arbitrale a norma dell'art. 46 citato.

Sebbene l'esistenza della clausola compromissoria non precluda ab origine la richiesta e l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto il procedimento monitorio manca del contraddittorio necessario a far rilevare l'eccezione di compromesso, la situazione muta radicalmente con l'instaurazione del giudizio di opposizione.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha tempestivamente eccepito il difetto di giurisdizione e l'opposta ha aderito a tale eccezione.

In proposito si richiama la pronuncia della Cassazione, n. 21550/2017, che ha chiarito che *“in presenza di una clausola compromissoria (anche di arbitrato estero) avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato”*.

Ne consegue che, una volta che il giudice ordinario rileva la valida clausola compromissoria nell'ambito del giudizio di opposizione, viene meno la sua giurisdizione (o

competenza) sulla lite nel merito. L'opposizione, in tal caso, deve essere accolta limitatamente alla declaratoria di difetto di giurisdizione, con la conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.

L'opposta *Controparte_1* ha immediatamente aderito all'eccezione di compromesso sollevata dall'Opponente. Tale condotta permette la compensazione integrale delle spese di lite relative alla fase di opposizione, non potendo l'introduzione del procedimento monitorio essere considerata arbitraria stante la legittimità del ricorso alla tutela acceleratoria anche in presenza di clausola compromissoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sull'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 927/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della clausola compromissoria di cui all'Art. 46 dello Statuto sociale, devolvendo la controversia alla cognizione del Collegio Arbitrale come ivi previsto.

2. Per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 927/2023 emesso dal Tribunale di Salerno

3. Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio di opposizione tra le parti.

Salerno,

05.03.2026

Il Giudice
dott. Gustavo Danise